

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 205 DEL 21.12.2018

OGGETTO: Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale ed Azienda speciale Ce.f.a.s – Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 – SMARTCIG Z3F262171A

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il Decreto del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (emanato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 - relativo al riordino delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale) – pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017 - con il quale era stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti nonché la Determinazione n. 01 del 27/11/2017 con cui il Segretario Generale, in qualità di Commissario ad acta, aveva costituito il gruppo di lavoro per la valutazione di tutti adempimenti amministrativi da porre in essere in vista dell'accorpamento delle CCIAA di Viterbo e di Rieti;

Preso atto che a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13/12/2017 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 – e sospeso il percorso di accorpamento;

Visto il successivo Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 –pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 - con il quale è stata nuovamente formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto che a seguito dei due citati Decreti MISE (08/08/2017 e 16/02/2018) la Camera di Viterbo, nella more dell'accorpamento, lo scorso 2017 ha ritenuto opportuno procedere ad affidamenti di durata contenuta (per lo più di anni uno) al fine di non aggravare le procedure ed anche al fine di non ledere il legittimo interesse del nuovo aggiudicatario a poter sottoscrivere un contratto di durata superiore che potesse garantirgli un congruo utile (ciò alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che l'iter dell'accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l'accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l'ordinanza al Tar del Lazio;

Richiamata la Determina n. 189 del 27/12/2017, con la quale è stato affidato all' Ing. Paolo Bacchiarri, con studio in Montefiascone (VT), Via Isonzo 8/A, C.F. BCCPLA51A01F499H, P.IVA. 00329990568 – l'“Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale ed Azienda speciale Ce.f.a.s – Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - SMARTCIG Z1F21808F5”, al prezzo di € 3.200,00 + Inarcassa 4% + IVA 22%, per un totale di € 4.060,16,

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

- Visto il bando MEPA “*Servizi di supporto specialistico*”, il cui Capitolato prevede, agli artt. 6.3.5 e 6.3.6, rispettivamente, il supporto in materia di sicurezza ed il supporto in materia di formazione, e preso atto che i codici CPV del primo sono il n. 79632000/3 ed il n. 79417000/0 mentre il codice CPV del secondo è il n. 79632000/3;

- Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto “*anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”;

- Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato, ex art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso Decreto Legislativo;

- Visto il preventivo trasmesso dalla Soc. TECNOSERVICE CAMERE SPA (Prot. n. 14237 del 21/11/2018), il quale, per tutti i servizi ricompresi nell'incarico RSPP, indica il prezzo di € 4.656,96 (IVA esclusa), così ripartito:

€ 4.477,85 (imponibile);

€ 179,11 (oneri previdenziali 4%)

- Effettuata, in data 03/12/2018, una ricerca sul portale Consip volta a verificare i prezzi applicati dagli operatori che svolgono il servizio di RSPP – file excel estrapolato a seguito di ricerca per parola "RSPP" nella sezione "Prodotti", acquisito agli atti - e rilevato, tuttavia, che risultano ivi presenti soltanto Società e/o professionisti i quali organizzano corsi di aggiornamento sulla figura di RSPP, e non anche operatori svolgenti il servizio di RSPP;

- Evidenziato che il corrispettivo dell'ultimo contratto sottoscritto con lo STUDIO ING. BACCHIARRI, e tutt'ora in essere, ammonta ad € 3.328,00 (IVA esclusa), così ripartito:

€ 3.200,00 (imponibile);

€ 128,00 (oneri previdenziali 4%)

- Vista, inoltre, l'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 (G.U. n. 302 del 27/12/1999), il quale stabilisce, al comma 3, che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse"*, e visto l'art. 1 comma 3 della Legge n. 135 del 07/08/2012 (G.U. n. 189 del 14/08/2012) il quale prevede che *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

- Preso atto che l'attivazione della Convenzione Consip *"Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro"* - la quale ha ad oggetto servizi di gestione, organizzativi, tecnici ed alle persone - risulta essere prevista entro il 31/12/2018 (come da comunicazione pubblicata sul portale Consip in data 10/12/2018, acquisita agli atti);

Considerato che lo STUDIO ING. BACCHIARRI, in risposta alla mail inviata dall'Ufficio Provveditorato in data 28/11/2018, ha comunicato, con mail inoltrata nella stessa data (Prot. n. 18001 del 29/11/2018), la propria disponibilità a svolgere l'incarico di RSPP per il biennio 2019/2020, alle stesse condizioni economiche e negoziali del contratto in essere;

Considerato, all'esito di tutta l'indagine di mercato condotta, quanto segue:

- la Soc. TECNOSERVICE CAMERE SPA ha nel proprio oggetto sociale *"l'attività di supporto alle Camere di Commercio, non dotate di proprie strutture tecniche adeguate..."* nel seguente ambito: *"consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro"* (ciò figura anche nella sezione *"Attività"* della visura camerale del 22/11/2018) e la stessa risulta essere interamente partecipata dalle Camere di Commercio;

- l'art. 192 comma 3 del D.lgs. 50/2016 prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*;

- pertanto, la scelta della stazione appaltante di affidare *in house* – ossia in deroga al principio di concorrenza – è comunque subordinata alla previa verifica della congruità economica dell'offerta presentata;

- l'art. 192 comma 3 del D.lgs. 50/2016 pone al centro dell'attenzione i principi di *"economicità"* e di *"ottimale impiego delle risorse pubbliche"*, e, quando cita il *"mancato ricorso al mercato"*, non specifica espressamente che da tale ambito debba essere escluso l'appaltatore uscente, e quindi si ritiene che la suddetta congruità possa essere verificata anche in rapporto al prezzo offerto da quest'ultimo;

- la ricerca fatta sul MEPA, volta specificamente all'individuazione di operatori economici svolgenti il servizio di RSPP, non ha sortito alcun esito, né risulta essere stata attivata la Convenzione Consip *"Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro"* (esito interrogazione portale Consip del 10/12/2018), il che rende quanto mai problematico poter comparare il prezzo offerto dallo STUDIO ING. BACCHIARRI con quello applicato dagli altri operatori economici;

- l'art. 3.7 della Linea Guida ANAC n. 4 (*"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*), nel richiedere che il coinvolgimento dell'appaltatore uscente nella nuova procedura di affidamento debba essere accompagnato da *"un onere motivazionale più stringente"*, prevede comunque la possibilità di derogare a tale principio nel caso di *"riscontrata effettiva assenza di alternative"* anche in considerazione del *"grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto*

dei tempi e dei costi pattuiti”). Nel caso di specie, risultano sussistere entrambi i presupposti sopra citati in quanto, vista l’assenza sul MEPA di operatori svolgenti il servizio in oggetto nonché la mancata attivazione della Convenzione Consip sopra citata, non sono al momento utilizzabili parametri di riferimento per la valutazione della congruità del prezzo offerto dallo STUDIO ING. BACCHIARRI e quest’ultimo si è comunque sempre distinto per accuratezza e professionalità nello svolgimento dell’incarico affidato;

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il “*Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia*”, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all’art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda lo STUDIO ING. BACCHIARRI:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC del 29/11/2018 non risulta alcuna irregolarità;
 - è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 30/03/2019 (Prot. n. 14348 del 13/11/2018);
 - l’autodichiarazione dei requisiti verrà acquisita al momento dell’inoltro della Trattativa Diretta MEPA
-
- Considerato, ad ogni modo, che è già stato acquisito il certificato dei carichi pendenti (Prot. 18624 del 04/12/2018) con esito regolare, e che, in data 30/11/2018, sono state inoltrate dalla Camera le richieste di verifica dei requisiti, come di seguito indicato:

Agenzia Entrate: prot. 18079

Casellario: prot. 18085

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#), ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto *"...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto";)*

Ritenuto, pertanto, di poter affidare allo STUDIO ING. BACCHIARRI l'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale ed Azienda speciale Ce.f.a.s – Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM Z3F262171A per l'importo di € 6.400,00;
- la tracciabilità verrà acquisita in sede di risposta alla Trattativa Diretta MEPA

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 640,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Considerato che né la sottoscritta né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

DETERMINA

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 – allo STUDIO ING. BACCHIARRI - con sede a Montefiascone (VT) in Via Isonzo n. 8/A, C.F. BCCPLA51A01F499H, P.IVA 00329990568 – l’*“Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Ente Camerale ed Azienda speciale Ce.f.a.s – Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 - SMARTCIG Z3F262171A”*, al prezzo annuo di € .200,00 + oneri previdenziali + IVA (totale € 4.060,16), e quindi per importo complessivo biennale di € 6.400,00 + oneri previdenziali + IVA (totale € 8.120,32), in accettazione della conferma del prezzo del contratto in essere comunicata con mail del 28/11/2018 (Prot. n. 18001 del 29/11/2018), conferendo all’Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alla suddetta Società - a valere sul bando MEPA *“Servizi di supporto specialistico”* - una *“Trattativa Diretta”*, indicando quale *“Valore Massimo Ammesso”* l’importo di € 6.400,00 + oneri previdenziali + IVA ed allegando alla stessa il documento *“Allegato a Trattativa Diretta MEPA”*, acquisito agli atti, avente ad oggetto, tra l’altro, la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare in complessivi € 8.120,32 la spesa necessaria al servizio in oggetto e di rinviare a successivi provvedimenti la prenotazione degli oneri relativi alle annualità di valenza contrattuale.

Di subordinare l’efficacia del presente affidamento all’acquisizione dell’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgsvo 50/2016 tramite procedura diretta sul MEPA;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l’applicazione di una penale dell’importo di € 640,00 (il 10% dell’importo netto dell’affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all’entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell’art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell’ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."